

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 7

Oggetto: determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 28.02.2023

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

#### IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Con nota nostro prot. 430/2023 veniva richiesto dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero loro prot. 180/2023 la determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per l'esecuzione di un intervento di taglio delle branche fino ad oltre il terzo ordine su numerosi esemplari di "Quercus Ilex". L'intervento è stato eseguito in assenza di nulla osta, su piante radicate in area distinta al NCT del Comune di Sirolo al foglio 2 particella 3, di proprietà dei signori Melappioni Anna Maria, Melappioni Augusto e Paolucci Patrizia, nel bosco prospiciente l'Hotel Ristorante Monte Conero sito in via Monte Conero 26;

Vista la documentazione fotografica sulla capitozzatura della pianta, si ritiene di dover dare seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato;

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 1.1. del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda l'intervento il danno cagionato alla vegetazione si ritiene di grave entità in quanto potature troppo drastiche, che asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante, causano importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge, che la potatura effettuata, in gran parte, non è avvenuta mediante tagli di ritorno, e i tagli effettuati comportano:

- ✓ la formazione di rami da gemme avventizie che presentano un'inserzione più debole e negli anni potranno divenire pericolosi;
- ✓ l'aumento dell'azione di patogeni, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;
- ✓ la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero;
- ✓ l'esposizione improvvisa della corteccia ai raggi solari, con un eccessivo riscaldamento dei vasi floematici più superficiali e del tessuto cambiale con conseguenze negative sull'accrescimento dell'albero ("scottature solari");
- ✓ la perdita del valore estetico/paesaggistico dell'albero

Si ritiene che il ripristino del danno avverrà spontaneamente con la crescita dei rami e il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potando le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda l'intervento inoltre è stato effettuato senza la richiesta di nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a) ed in assenza alla Valutazione d'incidenza e secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi

determinata in € 1.000,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

Concludendo si ritiene che rispetto alle violazioni sopra indicate sia necessario:

- per il danno causato ascrivibile al “danno con possibilità di ripristino”, il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potando le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”;

Considerato che si ritiene plausibile che i lavori di capitozzatura possono essere quantificati come inferiori a 10.000,00 € e la sanzione è quindi determinata in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per l'aver effettuato lavori in difformità alla Valutazione d'incidenza secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi determinata in € 1.000,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per la violazione del divieto di abbattimento, senza previo rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco, delle specie tutelate ai sensi dell'art 20. co.1 della Legge Regionale n° 6 del 23.02.2005, è prevista una sanzione da € 250,00 a € 1.500,00, ed è quindi determinata in € 500,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981 che comunque non sostituisce le sanzioni a diverso titolo applicabili;

Ritenuto di determinare in € 2.500,00 (1.000,00+1.000,00+500,00) l'importo della sanzione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;

di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022-2024;

dato atto che il gruppo Regione Carabinieri Forestale “Marche”- Stazione Conero emanerà gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 15/12/2022 avente per oggetto “Assegnazione bilancio provvisorio sino al 31/03/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024”;

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2022\_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022”;

vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l'“Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022\_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011”;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023, avente per oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

## **D E T E R M I N A**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

